

Studio legale D'Alessandro

CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. Francesca D'Alessandro
Dott.ssa Clorinda Maria Vitagliano
Dott.ssa Grazia Iorio

francescadalessandro1@avvocatinapoli.legalmai.it
clorindamaria.vitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it
grazia.iorio@avvocatinapoli.legalmail.it

ECC.MO TAR CAMPANIA - NAPOLI

RICORSO

Nell'interesse di: [REDACTED], ,nata a [REDACTED] (NA) il [REDACTED] (CF: [REDACTED]) n.q. di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore [REDACTED], nata a [REDACTED] (SA) il [REDACTED] (CF: [REDACTED]) entrambe res.ti in [REDACTED], alla [REDACTED] rapp.ta e difesa dall'avv. Francesca D'Alessandro del Foro di Napoli, con studio legale in Casalnuovo di Napoli, alla Via Arcora, 110 -P.zzoGe.co.s- 80013 pec francescadalessandro1@avvocatinapoli.legalmail.it (DLSFNC74T69L628K), giusta procura in calce al ricorso

-ricorrente

Contro **REGIONE CAMPANIA**(P. IVA: 03516070632 – C. F. 80011990639)in persona del Presidente della g.r. pro tempore, domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia, 81;

nonché contro: **COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE**(P. IVA 01548591211 C.F. 82007270638) nella persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica nella Casa Comunale in Piazza della Libertà – 80057;

nonché contro: **AMBITO 32 – REGIONE CAMPANIA – UFFICIO DI PIANO** in persona del Comune capofila, Comune di Sant'Antonio Abate.

nonché nei confronti dei **SOGGETTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA PUBBLICATA IN DATA 07.06.2024 DESTINATARI DEL BENEFICIO RELATIVO ALL'ASSEGNO DI CURA I CUI NOMINATIVI, ANCHE PER RAGIONI DI PRIVACY, STANTE LA NATURA DELLA PRESENTE CONTROVERSIA, NON SOLO CONOSCIUTI ALLA RICORRENTE.**

Pertanto, in merito ai predetti controinteressati, si formula sin d'ora istanza all'On.le Presidente di Sezione del TAR Napoli di voler autorizzare, ex art. 150, co. 3 c.p.c. ex comb. disp. artt. 41 co. 4 e 39 c.p.a.

-resistenti

Studio legale D'Alessandro

CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. Francesca D'Alessandro
Dott.ssa Clorinda Maria Vitagliano
Dott.ssa Grazia Iorio

francescadalessandro1@avvocatinapoli.legalmail.it
clorindamaria.vitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it
grazia.iorio@avvocatinapoli.legalmail.it

AVVERSO E PER LA RIFORMA:

- 1. Determina Dirigenziale n. 298 del 13.03.2024** denominata “Programma Regionale di Assegni di Cura per disabili gravissimi e disabili gravi – Fondo Nazionale per le non autosufficienze anno 2021 – assunzione impegno di spesa ed approvazione elenco beneficiari” con la quale la minore [REDACTED] veniva illegittimamente esclusa dai minori gravissimi beneficiari dell’assegno di cura previsto con Fondo Nazionale per le non autosufficienze 2021;
- 2. Determinazione n. 326 del 14.03.2024** ed avente ad oggetto “Errata corrige: Programma Regionale di Assegni di Cura per disabili gravissimi e disabili gravi – Fondo Nazionale per le non autosufficienze anno 2021 – assunzione impegno di spesa ed approvazione elenco beneficiari” con la quale veniva modificata la precedente Determinazione n. 298 del 13.03.2024;
- 3. Determinazione n. 502 del 22.04.2024 (pubblicata sul sito del Comune di Sant’Antonio Abate in data 07.06.2024)** ed avente ad oggetto: “Programma Regionale di Assegni di cura per disabili gravissimi e disabili gravi – Fondo Nazionale per le non autosufficienze anno 2021 – Approvazione elenchi definitivi e liquidazione beneficiari”;

nonché:

- 1) Determinazione Regione Campania n. 325 del 30/06/2020 se ed in quanto lesiva;
- 2) Circolare Regione Campania 434162 del 01/09/2021;
- 3) Circolare Regione Campania 640214 del 22/12/2021;
- 4) Delibera Giunta Regionale n. 456 del 19/10/2021 avente ad oggetto: “Programmazione Fondo per la non autosufficienza biennio 2020 -2021 – Aggiornamento criteri di riparto in favore degli ambiti territoriali ed integrazione risorse”;

nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuti.

PREMESSO CHE

1. La Sig.ra [REDACTED] è madre della minore [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED] ed affetta da [REDACTED] e per questo considerata **disabile gravissima**;

Studio legale D'Alessandro

CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. Francesca D'Alessandro
Dott.ssa Clorinda Maria Vitagliano
Dott.ssa Grazia Iorio

francescadalessandro1@avvocatinapoli.legalmail.it
clorindamaria.vitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it
grazia.iorio@avvocatinapoli.legalmail.it

2. La stessa, dunque, al fine di far fronte alle esigenze di vita quotidiana della minore e onde consentirle di garantire alla piccola l'accesso a cure e terapie specialistiche (quali, a mero titolo esemplificativo, la pet terapia e la terapia motoria) non supportate dal SSN, presentava istanza di accesso al Fondo Nazionale per le non autosufficienze 2021 come predisposto con determinazione del Comune capofila di Sant'Antonio Abate;
3. Più in particolare, con **determinazione n. 298 del 13.03.2024** adottata dal Comune di Sant'Antonio Abate veniva approvato l'elenco dei beneficiari ammessi al "Programma Regionale di Assegni di Cura per disabili gravissimi e disabili gravi- Fondo Nazionale per le non autosufficienze anno 2021 – assunzione impegno di spesa ed approvazione elenco beneficiari" (All. A) e degli ammessi non beneficiari per insufficienza di risorse finanziarie (All. B) poi modificata con **determinazione n. 326 del 14.03.2024** ed avente ad oggetto "Errata corrige: Programma Regionale di Assegni di Cura per disabili gravissimi e disabili gravi – Fondo Nazionale per le non autosufficienze anno 2021 – assunzione impegno di spesa ed approvazione elenco beneficiari" (**All. 1**);
4. Del tutto inopinatamente, la minore [REDACTED] veniva illegittimamente esclusa dall'elenco dei beneficiari ammessi al fondo (All. A) ed inserita tra i soggetti che, ancorchè disabili, venivano esclusi dall'erogazione del predetto beneficio (e, dunque, risultava inserita nell'elenco di cui all'allegato B), nonostante questa fosse stata dichiarata **affetta da** [REDACTED] e per questo considerata **disabile gravissima** come si evince dalla scheda S.Va.M.A. mod. D. agli atti;
5. Pertanto, in data 17.04.2024 la Sig.ra [REDACTED] – per il tramite del sottoscritto procuratore - presentava istanza di accesso agli atti amministrativi ex artt. 22 e ss l. 241/90, chiedendo, in particolare di voler fornire copia della Scheda S.Va.M.A. mod. A – B- C - e verbale S.Va.M.A. – mod. D (**All. 2**). La richiesta veniva acquisita al prot. dell'Ente Ambito 32 al n. 0013723/2024 e al prot. Del Comune di Sant'Antonio Abate al n. 0013665/2024 (**All. 3**);
6. Dunque, in data 16.05.2024 il Comune di Sant'Antonio Abate trasmetteva a mezzo pec S.Va.M.A. Scheda C – Valutazione Sociale e Scheda D – Cartella Unità di Valutazione Integrata (**All. 4**), nonché Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 325 del 30.06.2020, relativa ai criteri di valutazione delle istanze di accesso ai fondi predetti (**All. 5**);

Avv. Francesca D'Alessandro
Dott.ssa Clorinda Maria Vitagliano
Dott.ssa Grazia Iorio

francescadalessandro1@avvocatinapoli.legalmail.it
clorindamaria.vitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it
grazia.iorio@avvocatinapoli.legalmail.it

7. Senonchè, tenuto conto della parzialità degli atti inviati da parte dell'Amministrazione resistente, la Sig.ra ██████ – sempre per mezzo del sottoscritto procuratore - **presentava nuova istanza di accesso agli atti con contestuale atto di messa in mora per il pagamento dell'assegno di cura in favore della minore ██████ (All. 6)**, tenuto conto che, dalla documentazione fornita dall'Ente non fosse stato possibile verificare l'iter logico seguito affinché la minore fosse dichiarata ammessa benchè non beneficiaria dei fondi, anche tenuto conto delle ulteriori patologie sofferte dalla minore a seguito di visita medica alla quale la stessa è stata sottoposta in data successiva a quella di presentazione dell'Istanza di accesso ai fondi predetti;
8. **Dunque, con provv. avente n. prot. 0017943 del 28.05.2024**, il Comune di Sant'Antonio Abate, riportandosi alla determinazione regionale n. 325 del 30.06.2020, di fatto sottolineava come la minore fosse stata esclusa dagli idonei beneficiari dell'assegno di cura per insufficienza di fondi, all'uopo invitando comunque la Sig.ra ██████ a recarsi presso gli Uffici preposti al fine di fissare un incontro volto a verificare la possibilità di chiedere una nuova valutazione della minore, tenuto conto delle nuove patologie riferite (All. 7) e questo nonostante dalla Scheda S.Va.M.A. D si evince *ictu oculi* che la minore è stata considerata **DISABILE GRAVISSIMA** in quanto affetta da ██████
4. Da ultimo, con **Determinazione n. 502 del 22.04.2024 (pubblicata sul sito del Comune di Sant'Antonio Abate in data 07.06.2024)** ed avente ad oggetto: "Programma Regionale di Assegni di cura per disabili gravissimi e disabili gravi – Fondo Nazionale per le non autosufficienze anno 2021 – Approvazione elenchi definitivi e liquidazione beneficiari", veniva definitivamente approvato l'elenco dei beneficiari dell'assegno per cui è causa (All. A), nonché dei soggetti beneficiari ma non ammessi alla erogazione del predetto assegno (All. B) nel quale, del tutto inopinatamente e nonostante le richieste avanzate a mezzo del sottoscritto procuratore, la piccola ██████ veniva nuovamente esclusa, essendo inserita nell'elenco di cui al citato All. B (All. 8).

Tanto premesso, il provvedimento di esclusione della piccola ██████ dai beneficiari dell'assegno di cura di cui all'allegato A della determinazione n. 298 del 13.03.2024 poi modificata con determinazione n. 326 del 14.03.2024 nonché, da ultimo, confermata con determinazione n. 502 del 22.04.2024 (pubblicata **sul sito del Comune di Sant'Antonio Abate in data 07.06.2024 e conosciuta in pari data**), nella

Studio legale D'Alessandro

CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. Francesca D'Alessandro
Dott.ssa Clorinda Maria Vitagliano
Dott.ssa Grazia Iorio

francescadalessandro1@avvocatinapoli.legalmai.it
clorindamaria.vitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it
grazia.iorio@avvocatinapoli.legalmail.it

parte in cui non contempla la minore, nonché tutti gli atti ad esso prodromici e/o comunque connessi e/o consequenziali risultano illegittimi ed andranno annullati per i seguenti motivi di diritto:

- ❖ **VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE ARTT. 2 E 3 COST, NONCHÉ ART. 32 COST – VIOLAZIONE ARTT. 3 E 22 E SS L. 241/90 – VIOLAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE ART. 24 COST.**

Il provvedimento odiernamente gravato risente di una serie di illegittimità e di violazioni di legge, *in primis*, afferenti ai più elementari principi di uguaglianza e di parità di cui agli artt. 2 e 3 Cost., nonché all'art. 32 Cost. in relazione alla lesione al diritto alla salute della piccola [REDACTED].

Invero, con il provvedimento di cui alla determinazione n. 298 del 13.03.2024 poi modificato con determinazione n. 326 del 14.03.2024, allorquando il Comune di Sant'Antonio Abate e l'Ente Ambito 32 approvavano la graduatoria provvisoria (poi approvata in via definitiva e pubblicata in data 07.06.2024) degli aventi diritto all'assegno di cura, di fatto violavano il più elementare diritto della minore di essere trattata alla pari dei soggetti affetti da disabilità, nonché il suo diritto alla salute.

Di fatti la minore, pur dinnanzi alla valutazione effettuata dalla Commissione medica preposta (la quale diagnosticava nella bambina un [REDACTED] e, quindi disabile gravissima), del tutto illegittimamente è stata esclusa dai beneficiari aventi diritto all'assegno di cura e per questo inserita nell'elenco di cui all'allegato B delle predette.

Per di più, la mancata ostentazione della documentazione contenente i criteri di valutazione dei soggetti affetti da disabilità ed aventi diritto all'assegno di cura, hanno di fatto impedito di valutare la corretta applicazione della discrezionalità tecnica necessaria a garantire la correttezza dell'agere della P.A.

Invero, il Comune capofila, chiamato alla gestione delle richieste di assegno di cura ed alla conseguente liquidazione delle somme, non ha permesso alla ricorrente di verificare quali siano stati i criteri di valutazione delle diverse affezioni e patologie, in forza delle quali, pur dinnanzi a soggetti affetti da disabilità grave, hanno preferito assegnare i benefici all'uno piuttosto che all'altro.

È infatti evidente che qualsiasi provvedimento amministrativo che, anziché consentire di accedere a maggiori cure a soggetti affetti da una disabilità mentale preferiscano favorire soggetti affetti da disabilità di tipo motorio, deve ritenersi illegittimo.

Studio legale D'Alessandro

CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. Francesca D'Alessandro
Dott.ssa Clorinda Maria Vitagliano
Dott.ssa Grazia Iorio

francescadalessandro1@avvocatinapoli.legalmail.it
clorindamaria.vitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it
grazia.iorio@avvocatinapoli.legalmail.it

Peraltro, di fronte alla scelta dei destinatari dell'assegno medesimo, sarebbe stato preferibile favorire una persona disabile in tenera età, considerato che questi presentano ancora una serie di chance di raggiungere una maggiore autonomia personale.

Al contrario, nonostante il Comune capofila, benchè formalmente intimato, non abbia ostentato i verbali preliminari nei quali la commissione ha predisposto e stabilito i criteri di attribuzione dell'assegno di cura, è facilmente intuibile come la valutazione sia avvenuta tenendo conto dell'esistenza di un Piano di Assistenza Individuale senza tuttavia considerare che l'assegno di cura presenta una finalità differente rispetto a quella a cui tende il predetto PAI.

In effetti, se si volesse considerare, quale criterio per l'attribuzione del suddetto beneficio, l'esistenza del predetto PAI, si finirebbe per creare una disparità di trattamento nei confronti dei soggetti che, pur non necessitando di una particolare assistenza personale, necessitano tuttavia dei fondi necessari a consentire agli stessi di accedere alle cure necessarie.

A titolo esemplificativo, si consideri che i minori affetti dal disturbo dello spettro autistico, trovano particolare giovamento in attività quali l'ippoterapia, o il nuoto che scientificamente hanno dimostrato di poter fornire gli strumenti atti al raggiungimento di maggiori autonomie personali.

I ragazzi autistici pur potendo deambulare, hanno necessità di superare la chiusura sociale che impedisce loro di raggiungere un'autonomia personale.

Pertanto, è di tutta evidenza come l'esclusione dei predetti all'accesso all'assegno di cura, li pone in una situazione di svantaggio ed allo stesso tempo viola la legge di riferimento, la cui ratio è, come detto, quella di garantire maggiori cure ai soggetti affetti da disabilità grave.

Sotto tale profilo, il provvedimento di esclusione di █████ dai beneficiari all'assegno di cura, deve reputarsi illegittimo.

E l'illegittimità del provvedimento si manifesta con ancor più vigore allorquando, pur a richiesta di accesso agli atti amministrativi, l'Ente convenuto inoltrava al sottoscritto procuratore solo le schede S.Va.M.A. modello C e D afferenti la minore █████, omettendo di ostentare anche l'Allegato B di cui alle predette determinazioni e dal quale sarebbe stato possibile evincere il motivo per il quale gli Enti convenuti hanno ritenuto di non considerare la minore beneficiaria dei fondi predisposti dalla Regione Campania.

Studio legale D'Alessandro

CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. Francesca D'Alessandro
Dott.ssa Clorinda Maria Vitagliano
Dott.ssa Grazia Iorio

francescadalessandro1@avvocatinapoli.legalmai.it
clorindamaria.vitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it
grazia.iorio@avvocatinapoli.legalmail.it

Al contrario, il Comune di Sant'Antonio Abate, allorquando con pec n. prot. 16819/2024 del 16.05.2024 inoltrava gli atti afferenti la procedura amministrativa de qua, pur a seguito di specifica richiesta, inoltrava la sola deliberazione regionale n. 325 del 30.06.2020 dalla quale (a detta dell'Ente) sarebbe dato evincere i motivi ostativi all'inserimento della piccola [REDACTED] tra i beneficiari dell'assegno di cura.

Invero, la deliberazione regionale di cui all'allegato B, indicando gli obiettivi cui l'assegno di cura mira, precisa che **esso oltre ad avere la finalità di favorire la permanenza a domicilio dei non autosufficienti, è altresì finalizzato a garantire un sostegno economico adeguato alle famiglie che hanno assunto un carico di cura quando siano anche in condizione di difficoltà economica e, comunque, di contrastare la situazione di indigenza economica derivante dagli oneri di cura di una persona in condizione di disabilità.**

Pertanto, la deliberazione regionale 325/2020 - all'All. B, richiedendo la predisposizione di un PAI, di fatto viola la costituzione perché impedisce di accedere ai benefici a quei soggetti per i quali è necessario espletare cure specialistiche ulteriori quali, a titolo esemplificativo, ippoterapia e tutti quegli sport finalizzati a favorire la socializzazione del soggetto affetto dal disturbo dello spettro autistico.

Le linee scientifiche indicano quale terapia consigliata tutti quegli interventi finalizzati ad aumentare l'efficacia dei comportamenti ovvero, gli interventi c.d. comportamentali, in modo da modificare il comportamento generale del minore per renderlo funzionale ai compiti della vita di ogni giorno, combattendo e reindirizzando i comportamenti indesiderati.

La maggior parte degli interventi, si basano sul c.d. metodo scientifico ABA, il quale prevede tecniche mirate al miglioramento dell'interazione sociale o, ancora, si basano sul metodo Denver che individua nelle specifiche caratteristiche del singolo bambino e sulle preferenze di giochi e abilità la leva sulla quale delineare il progetto abilitativo.

Questo significa che il programma educativo necessita di continue valutazioni e aggiustamenti a mano a mano che gli interventi sortiscono la loro efficacia, essendo infatti evidente che l'autismo ritiene trattamenti specifici a seconda delle caratteristiche di ciascun bambino.

Di conseguenza è evidente che per i soggetti affetti da autismo cui si voglia effettivamente garantire l'accesso alle cure mediche, non è ipotizzabile la predisposizione di un PAI in ragione del fatto che le

Studio legale D'Alessandro

CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. Francesca D'Alessandro
Dott.ssa Clorinda Maria Vitagliano
Dott.ssa Grazia Iorio

francescadalessandro1@avvocatinapoli.legalmai.it
clorindamaria.vitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it
grazia.iorio@avvocatinapoli.legalmail.it

cure meritano continui e repentini cambiamenti, e, dunque, inidonei all'individuazione di un PAI precostituito.

Pertanto, da quanto detto, emerge chiaramente che i provvedimenti impugnati sono gravemente violativi dei diritti fondamentali della persona, nonché degli artt. 3 e 32 Cost e, in quanto tali, meritano di essere annullati.

❖ **VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE ARTT. 3 E 22 E SS L. 241/90 – VIOLAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE ART. 24 COST.**

Ma v'è più.

L'atteggiamento serbato dagli Enti resistenti si appalesa gravemente violativo non solo dei principi normativi richiamati nel motivo precedente, ma altresì della normativa di settore in materia di accesso agli atti amministrativi, oltre che dei principi posti alla base dello stesso *agere* dell'Amministrazione che dovrebbe essere improntato alla pubblicità ed alla trasparenza.

Di fatti, partendo dall'assunto che tutti gli atti amministrativi (in particolar modo se idonei ad incidere all'interno della sfera giuridica del cittadino) devono obbligatoriamente essere supportati da una motivazione tanto più stringente quanto l'atto amministrativo incide negativamente nella sfera de qua, è evidente che nel caso de quo, tale obbligo sia stati violato allorquando il Comune capofila ha ommesso di indicare i criteri di valutazione e le ragioni che hanno determinato la scelta dei soggetti destinatari dell'assegno.

In particolare, quanto alla richiesta di accesso all'assegno di cura formulata dalla madre della piccola ██████, appare evidente l'assenza di qualsiasi motivazione in forza della quale si è ritenuto di non individuare nella bambina il soggetto destinatario del beneficio.

Ed anzi, il Comune di Sant'Antonio Abate ha ben pensato di assolvere all'obbligo motivazionale richiamando *per relationem* la determina regionale 325/2020 da cui, probabilmente, ha ritenuto di dover ricavare i criteri di valutazione.

Sicchè, si può presumere che la valutazione che ha condotto a predisporre la graduatoria, sia avvenuto senza la predisposizione di specifici criteri, in tal modo impedendo ai destinatari di poter verificare la correttezza dell'operato della P.A.

Studio legale D'Alessandro

CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. Francesca D'Alessandro
Dott.ssa Clorinda Maria Vitagliano
Dott.ssa Grazia Iorio

francescadalessandro1@avvocatinapoli.legalmai.it
clorindamaria.vitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it
grazia.iorio@avvocatinapoli.legalmail.it

Omissione, quella appena indicata, talmente grave da comportare violazione di diritti aventi carattere strettamente personale quale il diritto alla salute.

Di fatti, con l'atteggiamento serbato dal Comune capofila che, a richiesta, non ha comunque fornito prova dell'elenco di cui all'All. B della determinazione 298 (poi modificata), di fatto ha violato non solo il disposto di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90, ma altresì lo stesso dettato di cui all'art. 3 l. 241, che impone l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi, nonché l'art. 97 Cost che detta i criteri dell'agere dell'Amministrazione Pubblica.

Nel caso de quo, viceversa, è stato palesemente violato il diritto non solo di accedere agli atti amministrativi, ma altresì quello di poter validamente fondare la propria difesa in giudizio e finanche quello di poter esercitare il proprio diritto di agire, tenuto conto della parzialità degli atti forniti che, di fatto, non consentono di individuare l'effettivo motivo posto alla base dell'esclusione della piccola ██████████ dai beneficiari ai fondi di cura.

In questo senso, gli Enti convenuti non solo non hanno adempiuto agli obblighi gravanti in loro capo e relativi all'ostentazione di tutti i documenti in loro possesso e richiesti dalla ricorrente, ma di fatto hanno violato il dettato costituzionale nella parte in cui impone che il comportamento delle Amministrazioni sia improntato alla pubblicità ed alla trasparenza, oltre che alla correttezza ed alla buona fede, con ciò frustrando il diritto di agire e di resistere in giudizio da parte del cittadino.

Ne consegue che gli atti impugnati sono affetti da violazione di legge ed eccesso di potere e, in quanto tali, meritano di essere annullati.

❖ **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE– VIOLAZIONE ARTT. 3 E 5 LETT. A)
DETERMINAZIONE REG. CAMPANIA N. 325 DEL 30.06.2020 – PROVVEDIMENTI
CONTRASTANTI RESI DALLA MEDESIMA AMMINISTRAZIONE**

Ulteriormente argomentando sul tema, il provvedimento con il quale la minore è stata esclusa dai beneficiari dell'assegno di cura, pur essendo stata dichiarata **minore gravissima e, in quanto tale, portatrice di handicap in condizione di gravità ex art 3, co. 3, l. 104/92 con accompagnamento,** risulta illegittimo e, in quanto tale andrà annullato tenuto conto che risulta altresì in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 3 e 5 D.R.C. 325/2020.

Studio legale D'Alessandro

CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. Francesca D'Alessandro
Dott.ssa Clorinda Maria Vitagliano
Dott.ssa Grazia Iorio

francescadalessandro1@avvocatinapoli.legalmai.it
clorindamaria.vitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it
grazia.iorio@avvocatinapoli.legalmail.it

Invero, la minore con provvedimento adottato nell'anno 2023 per le medesime patologie era stata destinataria dell'assegno di cura, nonostante la situazione all'epoca esistente fosse sostanzialmente immutata.

Orbene, non si comprende allora la ragione per la quale la minore sia stata dichiarata nell'anno 2023 beneficiaria del diritto per poi essere esclusa l'anno successivo.

Esclusione che si sarebbe potuta giustificare solo ove l'Amministrazione avesse ostentato i criteri di valutazione in modo da verificare se, nel predisporre la graduatoria di merito, sia stata data precedenza a soggetti con disabilità più grave o in condizioni economiche più disagiate.

Resta la circostanza della contrarietà dei provvedimenti emessi dalla medesima amministrazione rispetto alla completa assenza di qualsiasi criterio che consenta di attribuire significato al provvedimento di esclusione di segno contrario rispetto a quello assunto nell'anno 2023.

Di fatti, nonostante dalla scheda S.Va.M.A. mod. D della minore [REDACTED] si evince che la stessa debba ritenersi "minore **DISABILE GRAVISSIMA** – [REDACTED]" del tutto inopinatamente i medesimi enti convenuti hanno poi ritenuto di considerare la minore non beneficiaria dell'assegno di cura.

Il provvedimento, peraltro, ha impedito la prosecuzione del percorso riabilitativo intrapreso dalla piccola [REDACTED] e favorito dall'erogazione dell'assegno di cura nell'anno 2023, allorquando questa aveva avuto accesso a detti fondi e, **in conformità alla normativa di cui all'art. 5 lett. a) D.R.C. 325/2020, avrebbe dovuto ottenere la prosecuzione nell'erogazione dell'assegno medesimo, con priorità rispetto agli altri aventi diritto, a maggior ragione se considerata minore con connotazione di disabilità gravissima.**

In questo senso, la Regione Campania, con la circolare n. prot. 434162/2021, che, richiamando il d. P.C.M. 21 novembre 2019, recepito con d.G. n. 325/2020, ha stabilito che "*gli assegni di cura quale intervento integrativo e di rafforzamento alla cura domiciliare, sono destinati in via prioritaria alle persone con disabilità gravissima. Si ricorda che per disabilità gravissima si intende, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 26/09/2016 la condizione di persone beneficiarie di indennità di accompagnamento di cui alle legge 112/80 o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013 e valutazione UVI, oltre che con strumenti in uso (SVAMA o*

Studio legale D'Alessandro

CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. Francesca D'Alessandro
Dott.ssa Clorinda Maria Vitagliano
Dott.ssa Grazia Iorio

francescadalessandro1@avvocatinapoli.legalmai.it
clorindamaria.vitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it
grazia.iorio@avvocatinapoli.legalmail.it

SVAMDI) per l'accesso e la redazione del PAI di Cure Domiciliari, anche per una delle condizioni di cui al medesimo art. 3 del DPCM 26/09/2016 con punteggio ivi indicato”.

Con la successiva circolare n. 640214/2021, la Regione non ha escluso dal beneficio i soggetti non in carico alle Cure domiciliari integrate, ma ne ha subordinato la fruizione, stabilendo che *“l'accesso è prioritariamente destinato a persone con disabilità gravissime in carico alle cure domiciliari integrate, in secondo luogo alle persone con disabilità gravi pure in carico alle cure domiciliari integrate, quindi (all)le persone con bisogni significativi (più elevati per i gravissimi, meno elevati per i gravi, come dovrebbe essere evidente dai livelli di intensità assistenziali ex DGR n. 41/2012 e DCA n. 1/2013) di assistenza medico – infermieristica a domicilio in quanto fortemente limitati nell'autonomia personali e con un notevole carico di cura per le famiglie; e infine a persone con disponibilità gravissime o gravi non in carico alle cure domiciliari integrate, per le quali l'assegno di cura si configura quale intervento sociale che l'ambito deve disciplinare”.*

Sulla illegittimità dei predetti provvedimenti si è già espresso il Consiglio di Stato con sentenza n. 10566/2023 con la quale ha avuto modo di sottolineare come, pur considerando il limite della disponibilità finanziaria, **il quadro complessivo che si ricava dalle determinazioni della Regione Campania non è ragionevole né proporzionato e coerente con la normativa primaria in materia di assistenza ai disabili.**

Ed invero *“la concessione dell'assegno di cura ai disabili gravissimi è da ricondursi alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ex art. 117, comma 2, lett. m) Cost.”*, che, con l'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha istituito il Fondo per le non autosufficienze (Consiglio di Stato, Sezione III, 12 aprile 2022, n. 2728).

Ciò posto, non v'è chi non veda come il Comune capofila di Sant'Antonio Abate e l'Ambito 32 facente capo al predetto Comune, nell'adozione delle due determinazioni n. 298 e 326 del 2024, nonché la n. 502/2024 pubblicata sul sito del comune capofila in data 07.06.2024, relegando la piccola [REDACTED] tra i soggetti di cui all'allegato B e, dunque, tra i soggetti ammessi non beneficiari del predetto assegno hanno violato non solo la normativa di settore, ma altresì la normativa costituzionale e, in particolare, gli artt. 3 e 32 Cost. che prevedono che *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili del singolo”* a partire dal *“fondamentale diritto dell'individuo”* alla salute, che deve essere tutelato (anche) garantendo la necessaria attività di “cura” in via diretta ovvero mediante l'erogazione di un “assegno” adeguato, e

Studio legale D'Alessandro

CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. Francesca D'Alessandro
Dott.ssa Clorinda Maria Vitagliano
Dott.ssa Grazia Iorio

francescadalessandro1@avvocatinapoli.legalmail.it
clorindamaria.vitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it
grazia.iorio@avvocatinapoli.legalmail.it

quindi necessariamente proporzionato alle condizioni di salute ed alle conseguenti necessità di cura domiciliare. (Consiglio di Stato, sent. n. 10566/2023).

Ed invero, pur tenuto conto che la minore non è destinataria di PAI, pur nella condizione di disabilità gravissima di cui risulta essere portatrice non può essere, per ciò solo, esclusa dai beneficiari dell'assegno di cura, "**atteso che anche i pazienti affetti da patologia dello spettro autistico sono meritevoli del beneficio al pari di quelli, sempre definiti gravissimi, o addirittura gravi, secondo i criteri ministeriali, che non sono autosufficienti perché allettati**". (Cfr. sent 10566/2023 CdS cit.)

La minore, infatti, pur non essendo destinataria di PAI, è in realtà seguita assai attentamente dalla madre, Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] la quale, oltre a badare alla piccola [REDACTED], si prende altresì cura del figlio minore Christian, di anni 15.

E tanto si evince dalla Scheda S.Va.M.A. mod. C ove, in un punteggio relativo all'intensità di carico (con punteggio massimo 24 p.), alla minore [REDACTED] è stato attribuito il punteggio di 21, come si evince dalla tabella che si allega:

Avv. Francesca D'Alessandro
Dott.ssa Clorinda Maria Vitagliano
Dott.ssa Grazia Iorio

francescadalessandro1@avvocatinapoli.legalmail.it
clorindamaria.vitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it
grazia.iorio@avvocatinapoli.legalmail.it

4.5 Livello di stress del caregiver (Caregiver burden inventory -Cbi) (affermazioni che il caregiver ritiene più consone alla sua condizione)							
Tipo di Carico	Items a cui al caregiver principale si chiede di rispondere	per nulla	poco	moderatamente	parecchin	molto	Totale tipo
Temporale	T-D1. Il mio familiare necessita del mio aiuto per svolgere molte delle abituali attività quotidiane	0	1	2	3	4	20
	T-D2. Il mio familiare è dipendente da me	0	1	2	3	4	
	T-D3. Devo vigilarlo costantemente	0	1	2	3	4	
	T-D4. Devo assisterlo anche per molte delle più semplici attività quotidiane (vestirlo, lavarlo, uso dei servizi igienici)	0	1	2	3	4	
	T-D5. Non riesco ad avere un minuto di libertà dai compiti di assistenza	0	1	2	3	4	
Evolutivo	S6. Sento che mi sto perdendo vita	0	1	2	3	4	20
	S7. Desidererei poter fuggire da questa situazione	0	1	2	3	4	
	S8. La mia vita sociale ne ha risentito	0	1	2	3	4	
	S9. Mi sento emotivamente svuotato a causa del mio ruolo di assistente	0	1	2	3	4	
	S10. Mi sarei aspettato qualcosa di diverso a questo punto della mia vita	0	1	2	3	4	
Fisico	F11. Non riesco a dormire a sufficienza	0	1	2	3	4	12
	F12. La mia salute ne ha risentito	0	1	2	3	4	
	F13. Il compito di assisterlo mi ha resa più fragile di salute	0	1	2	3	4	
	F14. Sono fisicamente stanca	0	1	2	3	4	
Sociale	D15. Non vado d'accordo con gli altri membri della famiglia come di consueto	0	1	2	3	4	
	D16. I miei sforzi non sono considerati dagli altri familiari	0	1	2	3	4	
	D17. Ho avuto problemi con il coniuge	0	1	2	3	4	
	D18. Sul lavoro non rendo come di consueto	0	1	2	3	4	
	D19. Provo risentimento verso dei miei familiari che potrebbero darmi una mano ma non lo fanno	0	1	2	3	4	
Emotivo	E20. Mi sento in imbarazzo a causa del comportamento del mio familiare	0	1	2	3	4	
	E21. Mi vergogno di lui/lei	0	1	2	3	4	
	E22. Provo del risentimento nei suoi confronti	0	1	2	3	4	
	E23. Non mi sento a mio agio quando ho amici a casa	0	1	2	3	4	
	E24. Mi arrabbio per le mie reazioni nei suoi riguardi	0	1	2	3	4	
Intensità di Carico (somma "Totale tipo"/24)							21

Conseguentemente, "non può ritenersi legittima la concessione del beneficio ai portatori di spettro autistico in posizione peggiore rispetto ai pazienti gravissimi o, a più forte ragione, gravi, che siano in carico alle cure domiciliari integrate, proprio in ragione di quanto stabilito dalla Regione con l'impugnata delibera di Giunta n. 325/2020, secondo cui "gli assegni di cura sono contributi economici onnicomprensivi erogati dall'Ambito Territoriale in favore di persone non autosufficienti in condizioni di disabilità gravissima e grave assistite a domicilio e costituiscono un titolo di riconoscimento delle prestazioni di assistenza tutelare svolte dai familiari, e/o dagli assistenti familiari a contratto, in sostituzione delle prestazioni professionali erogate dagli Operatori Socio Sanitari" (CdS, III, 24 gennaio 2024, n. 767).

In quanto tale, il provvedimento di esclusione della minore [REDACTED] dai soggetti beneficiari dell'assegno di cura deve essere annullato.

Avv. Francesca D'Alessandro
Dott.ssa Clorinda Maria Vitagliano
Dott.ssa Grazia Iorio

francescadalessandro1@avvocatinapoli.legalmail.it
clorindamaria.vitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it
grazia.iorio@avvocatinapoli.legalmail.it

❖ **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE ART. 3, CO. 2 D.M. N. 4038 26
SETTEMBRE 2016**

Ulteriormente argomentando sul punto, il Comune di Sant'Antonio Abate, ritenendo di escludere la minore dai soggetti beneficiari dell'assegno di cura, ha di fatto violato la normativa di cui all'art. 3, co. 2, DM 26.9.2016, individuando (sebbene illegittimamente) dei sotto criteri per l'erogazione dell'assegno di cura.

Di fatti, la circostanza che la minore non sia in "cure domiciliari", cure che si sostanziano in una assistenza infermieristica, non può essere ostativa al riconoscimento del beneficio, dal momento che la ratio dell'assegno è quella di sgravare i familiari e, al contempo, di garantire l'accesso a maggiori cure.

Ed infatti, eventuali sotto criteri per l'assegnazione della provvidenza sono legittimi **semprechè non si pongano in contrasto con il dato normativo dell'art. 3, c. 2, del DM 26.9.16 in virtù del quale tutti i soggetti che rientrano negli indici individuati in tale atto sono da considerarsi, parimenti, non autosufficienti gravissimi.**

In effetti, la Delibera n. 456 del 19/10/2021, prevederebbe una scala di priorità nella destinazione delle risorse da parte degli Ambiti territoriali, con indicazione del sostegno economico in primis ai soggetti con disabilità gravissima in carico alle Cure Domiciliari Integrate; in caso di disponibilità delle risorse, a beneficio dei soggetti con disabilità grave in Cure Domiciliari integrate, e infine in caso di ulteriore disponibilità, a beneficio dei soggetti gravissimi non in carico a Cure domiciliari Integrate.

In pratica, la delibera citata fonderebbe il criterio di attribuzione dell'assegno di cura privilegiando i soggetti disabili in cure domiciliari a svantaggio dei soggetti disabili gravissimi che non fruiscono delle predette cure e la cui istanza di assegnazione del beneficio potrebbe essere soddisfatta solo in presenza di disponibilità delle risorse, dopo che siano state soddisfatte le esigenze delle prime due categorie.

Il Decreto Ministeriale citato, nel definire il riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, non farebbe, di contro, alcun riferimento alla circostanza che il soggetto disabile sia in cure domiciliari (ADI). Allo stesso modo il Decreto Dirigenziale n. 223/19 che recepisce il DM richiamato, non farebbe alcuna menzione delle cure domiciliari quale prerequisite per accedere all'assegno di cura.

Studio legale D'Alessandro

CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. Francesca D'Alessandro
Dott.ssa Clorinda Maria Vitagliano
Dott.ssa Grazia Iorio

francescadalessandro1@avvocatinapoli.legalmail.it
clorindamaria.vitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it
grazia.iorio@avvocatinapoli.legalmail.it

In base al D.M. 26 settembre 2006 gli autistici gravissimi sono contemplati tra le categorie che possono beneficiare dell'assegno di cura; l'art. 3, comma 1 dello stesso decreto precisa che "Le regioni utilizzano le risorse ripartite in base al presente decreto prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 40%, per gli interventi di cui all'art. 2 a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica".

Da tale disposizione si evince che, in base alla normativa nazionale, il criterio cardine per l'assegnazione del beneficio economico è correlato alla maggiore gravità dello stato di disabilità, con la conseguenza che si appalesa **irragionevole, illogico e sproporzionato il criterio di priorità stabilito dalla Regione Campania, che antepone i pazienti gravi che godono dell'ADI a quelli gravissimi che non ne hanno bisogno, in considerazione delle caratteristiche specifiche della loro disabilità.**

Se sono evidenti le necessità dei disabili allestiti, sono pure meritevoli delle provvidenze economiche i minori autistici gravissimi (livello 3 della classificazione DSM-5): tali disabili, infatti, necessitano di una vigilanza continua da parte del nucleo familiare, così da scongiurare il pericolo che possano assumere comportamenti tali da mettere in pericolo la loro e la altrui incolumità.

Si tratta di due diverse forme di disabilità, meritevoli entrambe, secondo il DM del 26 settembre 2006, dell'attribuzione di misure economiche per sostenere i gravosi oneri che incombono sulle famiglie che si occupano della loro assistenza, sgravando la collettività dagli oneri di carattere sociale e solidaristico di rango costituzionale.

Pertanto, la graduazione dei beneficiari dell'assegno così come individuata fin dalla delibera n. 325 del 2020 effettuata dalla Regione, pur rientrando tra i poteri discrezionali ad essa riconosciuta e soggetta entro precisi limiti al sindacato del giudice amministrativo, appare in contrasto con gli stessi obiettivi che la Regione si è posta di garantire un "intervento socioassistenziale finalizzato a sostenere il carico di cura delle famiglie per le persone non autosufficienti che non ricevono assistenza domiciliare dalla ASL", poiché la scelta di favorire i disabili, anche se (soltanto) gravi, con Piano di Assistenza Individuale di cure domiciliari comporta una inammissibile discriminazione rispetto ai minori autistici in condizione di disabilità gravissima". (ex multis, Consiglio di Stato, sentenza 6 dicembre 2023, n. 10565 cit.).

Ne consegue che non solo la determinazione n. 456/2021 della regione Campania si pone in contrasto con i dettami del decreto ministeriale 26 settembre 2016, ma **ha altresì introdotto criteri di scelta**

Studio legale D'Alessandro

CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. Francesca D'Alessandro
Dott.ssa Clorinda Maria Vitagliano
Dott.ssa Grazia Iorio

francescadalessandro1@avvocatinapoli.legalmai.it
clorindamaria.vitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it
grazia.iorio@avvocatinapoli.legalmail.it

non ragionevoli, in applicazione dei quali il beneficio dell'assegno di cura può essere destinato prioritariamente a soggetti disabili in cure domiciliari, anche non gravissimi, ed in pregiudizio di pazienti che invece, come la ricorrente, è soggetto con autismo di livello 3, pur non in cure domiciliari.

Una tale scelta dell'Amministrazione, di fatto, concreta una **discriminazione inammissibile in danno dei minori autistici in condizione di disabilità gravissima che non abbiano il PAI come nel caso della minore** [REDACTED].

Da ultimo, preme rilevare che, come desumibile dai verbali GLO della scuola frequentata dalla piccola [REDACTED], nonché dei PEI degli anni precedenti, la stessa è affetta da un handicap talmente grave da aver giustificato non solo la erogazione del numero massimo di ore di sostegno che la scuola può offrire (pari ad ore 27 tot.) ma per il prossimo A.S. 2024/2025 è stato altresì disposto l'assegnazione di ulteriori n. 10 ore di assistenza materiale (All. 9).

Ne consegue, dunque, una situazione patologica sofferta dalla bambina talmente grave che la stessa non potrà essere ingiustificatamente esclusa dai soggetti considerati beneficiari dell'assegno di cura per cui è causa e, pertanto, inseriti nell'All. A delle determinazioni impugnate.

Gli atti impugnati andranno, dunque, conseguentemente annullati in quanto estremamente illegittimi e violativi di legge.

Tutto quanto premesso, la Sig.ra [REDACTED] [REDACTED], n.q. di genitore esercente la relativa responsabilità sulla minore [REDACTED], previa sospensione della graduatoria di merito pubblicata in data 07.06.2024

RICORRE

A Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo per la Campania – Napoli affinché Voglia fissare l'udienza di discussione del presente ricorso in contraddittorio con la **Regione Campania** in persona del Presidente della g.r. pro tempore, nonché con il **Comune di Sant'Antonio Abate** nella persona del Sindaco p.t., nonché con **Ambito 32 - Regione Campania – Ufficio di piano** in persona del Comune capofila, Comune di Sant'Antonio Abate, e dei **controinteressati tutti**, rispetto ai quali si chiede sin d'ora l'emissione di un decreto che autorizzi la notifica tramite pubblici proclami, stante la difficoltà di individuare tutti i soggetti controinteressati, anche in ragione della natura della controversia trattata e

Studio legale D'Alessandro

CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. Francesca D'Alessandro
Dott.ssa Clorinda Maria Vitagliano
Dott.ssa Grazia Iorio

francescadalessandro1@avvocatinapoli.legalmai.it
clorindamaria.vitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it
grazia.iorio@avvocatinapoli.legalmail.it

della sensibilità dei dati contenuti, cui verrà notificato, unitamente al decreto di fissazione, affinché, considerate le premesse e i fatti allegati, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo TAR adito accogliere il presente ricorso e, **previa sospensione dei provvedimenti impugnati**, così provvedere:

- si compiacca l'Ecc.mo T.A.R. per la Campania-Napoli, contrariis rejectis, in accoglimento del ricorso che precede, annullare tutti i provvedimenti di cui in epigrafe e per l'effetto ordinare all'Amministrazione resistente di effettuare una nuova valutazione includendo la ricorrente tra i soggetti destinatari dell'assegno conseguentemente;
- Condannare la resistente amministrazione al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della piccola ■■■■■, tenuto conto del grave danno subito a causa della mancata erogazione dei fondi che le avrebbero consentito di avere accesso ad ulteriori terapie quali, a titolo esemplificativo, la pet terapia e la terapia motoria, tutte utili ed indispensabili ad una corretta crescita della minore, oltre che di sollievo per la patologia sofferta, anche in vista del futuro adulto che andrà ad interfacciarsi nella società. Danno che Vorrà, Codesto Ecc.mo TAR, quantificare in via equitativa.
- Con ogni consequenziale pronuncia, con vittoria di onorari e spese di giudizio e con attribuzione.

Con riserva di formulare motivi aggiunti, allorché, la P.A. avrà esibito tutti gli atti del procedimento.

Gli atti impugnati sono causa di gravissimo danno per l'odierno ricorrente, pertanto la Sig.ra ■■■■■ formula la seguente

ISTANZA CAUTELARE

Alla luce di quanto evidenziato, sotto il profilo del *fumus boni iuris* esso emerge dai motivi di ricorso i quali mostrano la fondatezza del ricorso, sì da potersi concludere con sentenza succintamente motivata.

Tuttavia, qualora il Collegio Giudicante dovesse ritenere opportuni ulteriori accertamenti, appare opportuna l'adozione di **idonee misure cautelari** che, nelle more della definizione del giudizio, consentano che ulteriori e gravi pregiudizi non vengano arrecati al ricorrente.

Studio legale D'Alessandro

CASSAZIONE E GIURISDIZIONI SUPERIORI

Avv. Francesca D'Alessandro
Dott.ssa Clorinda Maria Vitagliano
Dott.ssa Grazia Iorio

francescadalessandro1@avvocatinapoli.legalmail.it
clorindamaria.vitagliano@avvocatinapoli.legalmail.it
grazia.iorio@avvocatinapoli.legalmail.it

Quanto al *periculum in mora* si precisa che gli atti impugnati sono causa di gravissimo danno per l'odierna ricorrente, posto che la mancata erogazione di fondi ai fini del sostegno ed alle cure necessarie per la piccola [REDACTED] potrebbero influire negativamente sul suo percorso di cura e di crescita.

Di fatti, l'erogazione di detto assegno di cura consentirebbe alla ricorrente di avere accesso ad ulteriori terapie (nella specie per terapia, terapia motoria ecc.) necessarie allo sviluppo psicofisico della minore, anche in prospettiva di quello che sarà l'adulto di domani, che non dovrà ulteriormente gravare sulla spesa pubblica tenuto conto che le terapie richiamate, ormai per studi scientifici attestati, sono in grado di risolvere con una buona percentuale di riuscita, i gravi problemi di cui le persone affette da autismo sono portatrici.

Pertanto, in merito al *periculum in mora*, si evidenzia che l'attesa della sentenza definitiva non sarebbe in grado di garantire il bene della vita cui la piccola [REDACTED] legittimamente aspira, essendosi consolidati gli effetti negativi del provvedimento impugnato.

ISTANZA ISTRUTTORIA

In via istruttoria si chiede che Codesto On.le Tar Voglia richiedere alle resistenti Amministrazioni, documentati chiarimenti in ordine alle censure dedotte in ricorso.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si precisa che il presente giudizio di riassunzione ha ad oggetto diritto d'istruzione per i disabili e, in quanto tale, è esente dal pagamento del relativo C.U.

Casalnuovo di Napoli, 24.07.2024

Avv. Francesca D'Alessandro